BOZZE DI STAMPA 8 ottobre 2015 N. 1 - ANNESSO XI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

EMENDAMENTI

Art. 30.

30.200 (testo 2)/1 Mario Mauro

All'emendamento 30.200 (testo 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro, n), o), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, p) limitatamente alle disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, q) limitatamente al commercio con l'estero; r) limitatamente al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme regionali, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Il Presidente della Regione interessata partecipa alla seduta del Consiglio dei Ministri che esamina la proposta di intesa».

30.200 (testo 2)/2

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'emendamento 30.200 (testo 2), sostituire il capoverso con il seguente: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

30.200 (testo 2)/5

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,».

30.200 (testo 2)/6

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso «1», sopprimere le parole: «m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali,».

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Taverna, Moronese, Santangelo, Serra, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Fucksia, Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Scibona

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali».

30.200 (testo 2)/8

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali».

30.200 (testo 2)/9

Maurizio Romani, Bencini

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali».

30.200 (testo 2)/10

Mario Mauro

All'emendamento 30.200 (testo 2), dopo le parole: «politiche sociali», inserire le seguenti: «tutela della salute».

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Taverna, Moronese, Santangelo, Serra, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Fucksia, Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Scibona

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «o) limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale».

30.200 (testo 2)/12

D'ALÌ, Paolo Romani

All'emendamento 30.200 (testo 2), capoverso, sostituire le parole: «o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale,», con le seguenti: «o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e formazione professionale,».

30.200 (testo 2)/13

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Taverna, Moronese, Santangelo, Serra, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donna, Fattori, Fucksia, Gaetii, Giarrusso, Girotio, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Scibona

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «alle politiche attive del lavoro e».

30.200 (testo 2)/14

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Taverna, Moronese, Santangelo, Serra, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Fucksia, Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Scibona

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «e all'istruzione professionale»

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), capoverso, sopprimere le parole: «q), limitatamente al commercio con l'estero».

30.200 (testo 2)/16

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Taverna, Moronese, Santangelo, Serra, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Cappelletti, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Fucksia, Gaetti, Giarrusso, Girotto, Lezzi, Lucidi, Mangili, Martelli, Marton, Montevecchi, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Scibona

All'emendamento 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «q) limitatamente al commercio con l'estero».

30.200 (testo 2)/17

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'emendamento 30.200 (testo 2), dopo le parole: «limitatamente al governo del territorio,», inserire le seguenti: «fino all'abrogazione dei rispettivi statuti speciali ed ordinari, disciplinata con legge costituzionale non oltre il 31 dicembre 2017,».

30.200 (testo 2)/18

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), capoverso «1», sostituire le parole: «ad altre Regioni», con le seguenti: «a tutte le Regioni».

30.200 (testo 2)/19

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

All'emendamento 30.200 (testo 2), sostituire le parole: «ad altre», con la seguente: «alle».

Calderoli

All'emendamento 30.200 (testo 2), dopo le parole: «ad altre Regioni», inserire le seguenti: «comprese quelle che prevedono specifiche forme di tutela delle minoranze linguistiche ivi residenti».

30.200 (testo 2)/21

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'emendamento 30.200 (testo 2) dopo le parole: «legge dello Stato,» sopprimere la parola: «anche».

30.200 (testo 2)/22

Mario Mauro

All'emendamenton. 30.200 (testo 2), sopprimere le parole: «purchè la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

30.200 (testo 2)/23

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.» con le seguenti: «dimostri la disponibilità delle risorse necessarie alla loro attuazione.».

30.200 (testo 2)/24

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

All'emendamento 30.200 (testo 2), dopo le parole: «del proprio bilancio» aggiungere le seguenti: «, da almeno tre anni».

D'ALÌ, Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: «sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.».

30.200 (testo 2)/26

D'ALL Paolo ROMANI

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata», con le seguenti: «sentita la Regione interessata».

_

30.200 (testo 2)/27

D'ALÌ, FLORIS

All'emendamento 30.200 (testo 2), al capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono riconosciuti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna lo stato e la condizione di insularità.».

30.200 (testo 2)/28

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

All'emendamento 30.200 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuta alle regioni Sicilia e Sardegna lo stato e la condizione di insularità».

30.200 (testo 2)

Russo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposi-

zioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l'estero; s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata".».

ORDINE DEL GIORNO

G30.200

RANUCCI

Il Senato,

premesso che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro, collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità;

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a dodici.

EMENDAMENTI

Art. 31.

31.202

DIRINDIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117» al secondo comma, lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare».

31.1000

MIGLIAVACCA, PEGORER, GOTOR

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 117», quarto comma, sopprimere le parole: «su proposta del Governo».

Art. 33.

33.200

DIRINDIN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, dopo le parole: «nell'esercizio delle medesime funzioni» inserire in fine le seguenti: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

33.201

Guerra, Lai, Martini, Sonego, Pegorer, Gatti, Lo Giudice, Dirindin, D'Adda

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)».

33.2002

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».

33.2003

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».

Art. 35.

35.1000

PEGORER, MICHELONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'elezione da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

35.1001

GOTOR, CORSINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'indicazione diretta e cogente da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

Art. 37.

37.1000

MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37. - (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*) – 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali 'un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».

Art. 38.

38.9c (testo 2)

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Lanièce, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

Art. 39.

39,1000

MUCCHETTI, MICHELONI

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4 e sostituire il comma 5 con il seguente: «I senatori, eletti dai cittadini della Regione, sono proclamati dal Consiglio regionale».

39.1001

Lo Moro, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Gotor, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonego, Tocci, Tronti, Turano

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

- «8-bis. La legge costituzionale, di cui all'articolo 71, quarto comma, dovrà prevedere che:
- a) un numero significativo di cittadini depositi presso la Corte costituzionale un progetto di legge redatto in articoli;
 - b) la Corte verifichi la costituzionalità della proposta;

- c) il Parlamento deliberi definitivamente entro un termine ragionevole;
- d) il procedimento si concluda, se il Parlamento si pronuncia favorevolmente;
- e) se il Parlamento non si pronuncia definitivamente nei termini, respinge o approva con modifiche che incidono nella sostanza sui principi fondamentali del progetto, si proceda alla votazione popolare, con i quorum previsti per il referendum abrogativo, secondo i seguenti principi:
- 1) in caso di rigetto o di inerzia, è sottoposto al voto popolare il progetto originario;
- 2) in caso di approvazione con modifiche sostanziali, sono sottoposti al voto popolare in alternativa il progetto originario e quello approvato in sede parlamentare;
- f) al voto popolare si proceda, in ogni caso, su iniziativa dei promotori, sostenuta da un congruo numero di sottoscrittori;
- g) sull'ammissibilità dell'iniziativa si pronunci la Corte costituzionale».

39.202

RANUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 12, con i seguenti

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-bis a 12octies del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-bis a 12-octies del presente articolo.

12-bis. È istituito un Comitato parlamentare per le riduzione del numero delle Regioni, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

12-ter. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla materia della riduzione del numero delle Regioni della fusione di quelle già esistenti e della creazione di nuove, al fine di conse-

guire alla conclusione della presente procedura speciale di revisione costituzionale un numero complessivo di Regioni non superiore nel massimo a dodici. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al presente comma presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

12-quater. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati: in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

12-quinquies. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-ter, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

12-sexies. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-septies. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

12-septies. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-ter, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

12-octies. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-ter a 12-septies del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

39.700 (testo 3)

Zeller, Palermo, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Buemi, Battista, Tonini, Russo

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «all'adeguamento» con le seguenti: «alla revisione».

Art. 40.

40.200

Marcucci

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.201

Guerra, Dirindin, Gatti, Lo Giudice, D'Adda

Ritirato

Al comma 4, dopo: «legge dello Stato», *aggiungere:* «che deve essere approvata secondo la procedura di cui all'articolo 70, comma 4».

40.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis. - (Disposizioni di coordinamento) — 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Camere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.».